

**POR FESR Sardegna 2007/2013
ASSE VI – COMPETITIVITÀ**

“Sostegno alla realizzazione di idee e progetti di innovazione delle imprese regionali”

BANDO PUBBLICO
Programma Servizi per l'innovazione

**Organismo Intermedio
Soggetto Attuatore**



Articolo 1

Oggetto e finalità degli aiuti

1. Sardegna Ricerche, Agenzia per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Autonoma della Sardegna, intende avviare un'azione orientata all'aumento della competitività delle imprese del sistema economico regionale, sostenendo la realizzazione di idee e progetti di innovazione e trasferimento tecnologico, attraverso un aiuto finanziario per il completamento di un piano di innovazione costituito da un sistema di servizi integrati.
2. Le idee e i progetti di innovazione proposti dalle imprese devono prevedere la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi oppure l'innovazione dei processi di organizzazione, produzione e distribuzione di prodotti o servizi già presenti sul mercato.
3. I Servizi che potranno beneficiare delle agevolazioni previste dal bando "Servizi per l'innovazione" potranno essere forniti:
 - da Laboratori e Piattaforme tecnologiche del Parco Scientifico della Sardegna (Sardegna Ricerche, Porto Conte Ricerche);
 - dall'Università o altri Organismi di ricerca;
 - da Società di consulenza o Esperti in possesso dei requisiti professionali definiti nel presente Regolamento.
4. Ad esclusione dei servizi erogati dalle piattaforme del Parco Scientifico della Sardegna, per i quali sono disponibili appositi regolamenti di accesso, il Catalogo dei Servizi per l'innovazione (Allegato A) definisce le tipologie di servizi ammissibili, i massimali di costo per intervento, i contenuti minimi delle prestazioni, nonché gli indicatori di monitoraggio.

Articolo 2

Dotazione finanziaria e riferimenti normativi

L'azione promossa con il presente programma è attuabile sino al 31 dicembre del 2015.

1. Gli aiuti di cui alle presenti Disposizioni vengono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 pubblicato sulla G.U.U.E. del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato.
2. L'intervento fa riferimento anche alle disposizioni previste dai seguenti atti normativi:

- DPR 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione);
- art. 25 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 - Estensione dei regimi di aiuto a sostegno del sistema produttivo regionale (articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005);
- L.R. 7 agosto 2007, n. 7 riguardante “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in Sardegna”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 51/25 del 24 settembre 2008 - “Interventi per favorire l’innovazione del sistema delle imprese attraverso l’acquisizione di capacità e conoscenza”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 31/11 del 20 luglio 2011- “Riprogrammazione del Programma Operativo FESR 2007-2013 e della rimodulazione del piano finanziario”;
- Delibera della Giunta Regionale 33/30 del 2011 – “Politiche regionali RSI. Piano Regionale della Ricerca e interventi del POR FESR 2007-2013 inerenti Ricerca e Innovazione in capo al Centro Regionale di Programmazione”;
- Disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), pubblicata sulla G.U.U.E. del 30 dicembre 2006;
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse disponibili a valere sul bando “Servizi per l’innovazione” per gli anni 2012 e 2013 sono pari a Euro 2.500.000. Il presente bando rappresenta la prosecuzione del precedente programma Voucher innovazione. Pertanto le domande presentate a valere sul programma Voucher innovazione sono da considerarsi valide ai fini della determinazione della graduatoria.

La dotazione finanziaria del presente programma Servizi per l'innovazione potrà essere incrementata da risorse, che si renderanno eventualmente disponibili, derivanti da fondi regionali, nazionali e comunitari. L'incremento della dotazione finanziaria è formalizzato con determinazione del Direttore Generale di Sardegna Ricerche.

Articolo 3

Soggetti proponenti

1. Sono ammessi ai benefici previsti nel presente Regolamento le Piccole e Medie Imprese, di seguito denominate PMI, individuate come tali in conformità a quanto definito dall'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, singole o associate, industriali, artigiane e di servizi, con unità operativa ubicata nel territorio della Regione Sardegna, operanti come attività principale, nei seguenti settori di cui alla Classificazione ISTAT ATECO 2007:

- Ramo B – Estrazione di minerali da cave e miniere;
- Ramo C – Attività manifatturiere (compreso settore agroalimentare)¹;
- Ramo I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, limitatamente alla Sezione 55 - Alloggio ed alle sole Categorie: 55.10.00 Alberghi, 55.20.10 Villaggi turistici e 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
- Ramo J – Servizi di Informazione e Comunicazione, esclusivamente per le seguenti Sezioni e Categorie: 58 - Attività editoriali, limitatamente alla categoria 58.2 Edizioni di software; 59 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di

¹ Imprese agricole che svolgono attività di trasformazione
Reg. (CE) 800/2008 punti 11 e 12:

11) Considerate le analogie tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, è opportuno applicare il presente regolamento alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, purché siano soddisfatte alcune condizioni.

12) Ai fini del presente regolamento, è opportuno che non siano considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita a rivenditori o a trasformatori. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che, una volta che la Comunità ha istituito un'organizzazione comune di mercato in un dato settore dell'agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Il presente regolamento non dovrebbe essere pertanto applicabile né agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o alla quantità dei prodotti acquistati o immessi sul mercato né agli aiuti connessi all'obbligo di condivisione con i produttori primari.

- Non vengono considerati ammissibili gli interventi a favore di beneficiari che prevedono un obbligo di condivisione con i produttori primari.

- Non saranno considerate attività di trasformazione o commercializzazione le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte da un'azienda agricola né la prima vendita a rivenditori o a trasformatori.

registrazioni musicali e sonore, limitatamente alle categorie: 59.11 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, 59.12 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, 59.20 - Attività di registrazione sonora e di editoria musicale; 61 - Telecomunicazioni; 62 - Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;

- Ramo M - Attività professionali, scientifiche e tecniche, esclusivamente per le seguenti Sezioni e Categorie: 72 - Ricerca scientifica e sviluppo, limitatamente alla Categoria 72.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

2. Il Soggetto proponente deve risultare regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese al momento della presentazione della domanda di accesso e deve possedere alla stessa data i requisiti di P.M.I.

3. Il Soggetto proponente è ammissibile solo se dispone di una stabile organizzazione (sede operativa attiva) localizzata in Sardegna. E' fatto inoltre divieto di cedere la titolarità del piano ad altro soggetto diverso da quello che ha formulato l'istanza su cui viene effettuata la valutazione.

Ogni Soggetto può presentare una sola domanda di accesso al bando "Servizi per l'innovazione".

4. I requisiti richiesti ai fini della partecipazione al bando "Servizi per l'Innovazione" devono sussistere in capo al soggetto proponente fino alla definitiva conclusione delle iniziative ammesse ad agevolazione e in ogni caso per i 3 anni successivi alla chiusura del Programma (ai sensi dell'art. 90 Reg. CE 1083/2006).

5. I soggetti proponenti devono dichiarare che:

- non siano soggetti a procedure concorsuali e non siano in stato di insolvenza dichiarato secondo le norme di legge;
- non siano classificabili come "imprese in difficoltà"² (come definite dagli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà);

² Ai sensi dell'art. 1 comma 6 lettera c) del Reg. (CE) n. 800/2008, per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

- abbiano assolto agli obblighi contributivi previsti dalle norme contrattuali.

Pertanto il rappresentante legale dell'impresa proponente deve rilasciare apposita dichiarazione formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni.

6. Gli aiuti non potranno essere concessi alle imprese che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero.

7. I soggetti che abbiano fornito ai proponenti i servizi oggetto di agevolazione (vd. articolo 5 Fornitori dei servizi), non possono presentare la domanda di accesso.

8. che non è stata presentata altra richiesta di finanziamento pubblico per i servizi individuati nell'ambito del presente bando.

Articolo 4

Interventi agevolabili e spese ammissibili

1. Il bando "Servizi per l'innovazione" finanzia un Piano di innovazione aziendale costituito da uno o più servizi fra quelli forniti dalle piattaforme e laboratori tecnologici di Polaris o indicati nel Catalogo dei Servizi per l'innovazione allegato al Regolamento (Allegato A).

2. I servizi sono finalizzati ad accrescere l'innovazione, lo sviluppo di idee innovative di processo e di prodotto e conseguentemente la competitività delle PMI regionali. Essi consentono la risoluzione di problematiche di tipo tecnologico, gestionale, organizzativo, commerciale e produttivo delle imprese. I servizi per l'innovazione rafforzano la presenza dell'impresa nei mercati di riferimento, favoriscono l'introduzione di sistemi di qualità aziendale, di innovazione di processo, di prodotto e la loro certificazione, agevolano l'uso di tecnologie pulite, di sistemi di gestione e certificazione ambientale e di etichettatura ecologica.

b) qualora, se si tratta di una società in cui alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure

c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato.

3. Il costo ammissibile per ciascun servizio è rappresentato dal corrispettivo per i servizi di consulenza forniti dai soggetti di cui al successivo art. 5 (Fornitori dei servizi). Tale corrispettivo è da intendersi al netto dell'IVA e degli eventuali oneri contributivi.

4. Sono ammissibili tutte le spese sostenute per l'acquisizione dei servizi a partire dalla data del provvedimento di concessione provvisoria del contributo da parte del Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche.

5. Per essere ammissibili, i servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come spese di pubblicità, spese per ordinarie prestazioni rese da studi legali, per la consulenza fiscale ordinaria, per l'assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, etc.

Sono escluse le spese relative:

- > alla formazione del personale;
- > ad imposte, tasse, interessi passivi, spese notarili ed oneri accessori;
- > a progetti realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione;
- > a servizi erogati, effettuati e fatturati all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari o effettuate e fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del C.C. ovvero dai loro soci;
- > a servizi per i quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica.

6. I servizi relativi all'attività di promozione dell'azienda potranno riguardare esclusivamente la fase di consulenza concernente lo studio e progettazione dell'intervento. In nessun caso verranno ammessi costi che riguardino la realizzazione fisica dei materiali promozionali progettati o l'acquisto degli spazi, mezzi o passaggi pubblicitari programmati.

7. Nel caso di partecipazione del proponente a fiere ed esposizioni, i costi ammissibili corrispondono a quelli sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.

8. Relativamente alle consulenze in materia di ICT sono escluse le spese relative ad assistenza e manutenzione ordinaria, abbonamento, allacciamento, ivi inclusi canoni annui di

hosting e di housing del server presso un provider o canoni di registrazione in motori di ricerca.

9. In ogni caso le spese dovranno essere funzionali agli obiettivi del Piano di lavoro presentato per ciascun servizio e commisurate allo svolgimento delle attività in esso previste.

Articolo 5

Fornitori dei servizi

1. Attraverso i servizi per l'innovazione l'impresa beneficiaria accede a prestazioni consulenziali mediante un rapporto diretto con i fornitori dei servizi individuati. L'impresa sceglie liberamente il fornitore o i fornitori dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione del programma. Al fine di assicurare la qualità del servizio scelto, il fornitore deve autocertificare l'esperienza maturata indicando, previa acquisizione di autorizzazione al trattamento dei dati personali, il nominativo dei clienti acquisiti nell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi, che deve essere dello stesso tipo e/o simile a quella richiesta dal soggetto proponente ai sensi del presente Regolamento.

2. I proponenti devono acquisire i servizi da soggetti terzi (Fornitori dei servizi) e indipendenti dal Soggetto proponente, scelti fra le seguenti categorie:

A. Professionisti soggetti al regime IVA³ ovvero Società di consulenza:

che abbiano acquisito un adeguato livello di specializzazione nelle discipline oggetto del servizio. Il fornitore dovrà autocertificare (Curriculum Vitae) l'esperienza maturata indicando, previa acquisizione di autorizzazione al trattamento dei dati personali, il nominativo dei clienti acquisiti nell'ultimo triennio e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi, che deve essere dello stesso tipo a quella richiesta dal soggetto proponente ai sensi del presente Regolamento.

B. Organismi di ricerca, così come definiti della normativa comunitaria⁴

³ Sono ammissibili i fornitori dei servizi "a regime fiscale di vantaggio ex art. 1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificato dall'art.27 D.L. 98/2011, prestazioni non soggette a IVA né a ritenuta d'acconto ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n° 185820".

La documentazione contabile (fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente), riporta la seguente dicitura: "Operazione soggetta al regime fiscale di vantaggio ai sensi dell'art. 1, commi 96-117, L. n. 244/2007 come modificata dall'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 e pertanto non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del provvedimento del Direttore Agenzia Entrate n. 185820 del 22 dicembre 2011, in quanto già soggetta ad imposta sostitutiva del 5%".

3. Il soggetto incaricato di fornire i servizi deve realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad esso non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altri fornitori attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro di cui è stato incaricato.

4. Nel caso in cui si intendesse procedere, per motivata causa ovvero impossibilità sopravvenuta, alla sostituzione del fornitore dei servizi, la stessa dovrà essere previamente autorizzata da Sardegna Ricerche e il nuovo soggetto incaricato dovrà possedere gli stessi requisiti professionali e di competenza del fornitore sostituito.

Sardegna Ricerche, nell'ambito dell'azione prevista dal bando "Servizi per l'Innovazione", declina qualsiasi obbligo di carattere economico e non, nei confronti del fornitore sostituito.

Articolo 6

Forma ed intensità dell'agevolazione

Nel caso in cui i servizi per l'innovazione siano erogati dai laboratori e piattaforme tecnologiche del Parco Scientifico della Sardegna, la determinazione del costo dei servizi farà riferimento agli appositi regolamenti di accesso (www.sardegna ricerche.it).

Nel caso in cui i servizi per l'innovazione siano acquisiti da professionisti soggetti a regime IVA ovvero società di consulenza, ogni intervento dovrà essere contenuto nell'ambito dei massimali di costo stabiliti nel Catalogo dei Servizi per l'innovazione di cui all'Allegato A al presente Regolamento. L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale rispetto alla spesa sostenuta concesso, a seconda della natura dei servizi, con le intensità disciplinate, rispettivamente dagli artt. 26 (aiuti per servizi di consulenza) e 27 (aiuti per partecipazione a fiere) del Regolamento (CE) 06/08/2008 n.800/2008 (fino al 50% dei costi ammissibili) e dall'art. 36 (aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione) del Regolamento (CE) 06/08/2008 n.800/2008 (fino al 75% dei costi ammissibili di ciascun servizio richiesto).

⁴ Definizione contenuta nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (GUUE C 323/1 del 30 dicembre 2006): "Soggetto senza scopo di lucro, quale un'Università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti".

In ogni caso il singolo Piano di innovazione non potrà superare i 150.000 Euro di costo complessivo, secondo i massimali di costo indicati nel Catalogo dei servizi per l'Innovazione (Allegato A).

Si ricorda che ai sensi dell'art. 36 del Regolamento (CE) n.800/2008, servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione, sono ammissibili aiuti per un importo non superiore a Euro 200.000,00 nell'arco di un triennio⁵.

Articolo 7

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. L'intervento è attuato mediante procedura valutativa a sportello, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande a Sardegna Ricerche.
2. Per accedere alle agevolazioni le imprese interessate devono presentare una Domanda di accesso (Allegato B) che consiste in una scheda contenente:
 - La descrizione dell'impresa e delle attività esercitate
 - I dati economici e patrimoniali dell'impresa (ultimi due bilanci di esercizio approvati)
 - L'indicazione degli ambiti di intervento e delle criticità individuate
 - L'idea innovativa che si intende sviluppare e su cui si intende realizzare il Piano di innovazione

Alla Domanda di accesso deve essere allegata la Informativa sulla Privacy (Allegato C).

La Domanda di accesso (Allegato B) e la Informativa sulla privacy (Allegato C), sottoscritte dal Legale Rappresentante dell'impresa, devono essere inviati a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale di Sardegna Ricerche (www.sardegna ricerche.it) ovvero pubblicazione a mezzo stampa (quotidiani regionali a maggiore diffusione) fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

L'accesso al presente bando avviene in due fasi distinte:

1. Trasmissione della domanda per via telematica, utilizzando i servizi on-line integrati nel portale di Sardegna Ricerche.

⁵ Regolamento 800/2008 Art. 36 - Gli aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato. Per questi servizi l'intensità dell'aiuto non può superare il 75 % dei costi ammissibili – es. Catalogo servizi per l'innovazione- Sezione B. Servizi avanzati specializzati, Servizi di supporto alla innovazione tecnologica di prodotto e processo.

Nel sito **www.sardegna ricerche.it**, menù "**Bandi**" sezione "**procedura on line**"; sono disponibili le modalità di accesso al bando "Servizi per l'innovazione", previa registrazione e rilascio dei codici di accesso personali (login/password).

2. A pena di inammissibilità, presentazione della domanda in formato cartaceo entro 15 gg. dall'invio telematico.

La documentazione in formato cartaceo così come emessa dal sistema telematico, firmata in originale e siglata in ogni pagina, dovrà pervenire a Sardegna Ricerche entro quindici giorni consecutivi dalla data di trasmissione telematica della domanda.

Posta raccomandata A/R indirizzata a: *Sardegna Ricerche, Località Piscina Manna, Edificio 2 - 09010 Pula (CA), riportante sul plico la dicitura: "Sardegna Ricerche – Servizi per l'innovazione"*.

In alternativa all'invio postale la presentazione della domanda può essere fatta a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) protocollo@cert.sardegna ricerche.it. Le dichiarazioni e i documenti che prevedono la sottoscrizione del richiedente (firma del legale rappresentante) devono essere scannerizzati.

3. Non sono giudicate ricevibili e di conseguenza non vengono considerate valide:

- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate incomplete;
- le domande per le quali la copia cartacea non sia stata sottoscritta con firma autografa autocertificata, allegando la copia del documento di identità del Legale rappresentante in corso di validità.

Qualora la domanda inviata a Sardegna Ricerche sia priva di dati considerati rilevanti ai fini della valutazione preliminare (es. ultimi due bilanci di esercizio approvati o in assenza di questi situazione contabile relativa al periodo fiscale corrente certificata da un revisore dei conti iscritto all'albo, certificazione camerale, ecc.), non sarà considerata ammissibile e saranno segnalate al richiedente le ragioni dell'inammissibilità.

Qualora la domanda risulti priva di informazioni considerate non sostanziali per la verifica preliminare di ammissibilità, Sardegna Ricerche richiede le integrazioni con specifica nota all'indirizzo PEC ovvero fax dell'impresa partecipante, la quale è tenuta ad adempiere alla richiesta entro i successivi 20 giorni.

Le domande incomplete oltre detto termine si intendono a tutti gli effetti decadute, Sardegna Ricerche ne dà motivata comunicazione all'interessato.

4. Sardegna Ricerche si riserva di comunicare al richiedente, l'eventuale impossibilità di procedere all'istruttoria della stessa per esaurimento dei fondi disponibili.

Articolo 8

Valutazione delle domande di accesso

1. Le Domande sono esaminate dagli Uffici di Sardegna Ricerche in ordine cronologico di presentazione a cui corrisponde un numero di protocollo.
2. Gli Uffici verificano la ricevibilità e ammissibilità della Domanda e la completezza della documentazione prevista nel Regolamento, procedono alle eventuali comunicazioni di inammissibilità, di richiesta di ulteriori informazioni necessarie alla verifica preliminare di ammissibilità ovvero alle comunicazioni di decadenza della richiesta (vd. Articolo 7).
3. Successivamente alla verifica preliminare di ammissibilità, la Commissione di valutazione - "Board" - composta da funzionari di Sardegna Ricerche - incarica un Istruttore per la verifica e identificazione delle criticità e dei fabbisogni di servizi dell'impresa.
4. L'Istruttore di Sardegna Ricerche incaricato, completa l'attività pre-istruttoria con una visita presso la sede operativa dell'azienda.

L'Istruttore presenta al Board una relazione preliminare in merito alla:

- verifica delle criticità e del fabbisogno dell'impresa di servizi per l'innovazione;
- descrizione dell'idea innovativa e della proposta di servizi per l'innovazione.

Il Board valuta la proposta di intervento e accertata la qualità tecnico scientifica e originalità dell'idea innovativa, rispetto alla realtà imprenditoriale del richiedente, valida la proposta di intervento dell'impresa e autorizza la predisposizione dei Piani di lavoro, ovvero esprime un giudizio di inammissibilità.

Ricevuta la comunicazione sull'esito della pre-istruttoria, il Soggetto proponente trasmette la documentazione completa a Sardegna Ricerche (relazione descrittiva del Piano di innovazione (Allegato E), piani di lavoro di ciascun servizio, indicazione del fornitore dei servizi e documenti comprovanti l'adeguata specializzazione del fornitore).

La documentazione in formato cartaceo ed elettronico, deve pervenire a Sardegna Ricerche entro 30 (trenta) giorni dalla data di trasmissione all'impresa dell'esito della pre-istruttoria. Posta raccomandata A/R indirizzata a: Sardegna Ricerche, Località Piscina Manna, Edificio 2 - 09010 Pula (CA), riportante sulla busta la dicitura: "Sardegna Ricerche – bando Servizi per l'innovazione – **Piani di lavoro e indicazione del fornitore dei servizi**".

L'Istruttore, ricevuta la documentazione, predispone una relazione istruttoria finale che presenterà al Board per la valutazione conclusiva.

Il Board valuta il Piano di innovazione, sulla base dei criteri indicati nella seguente tabella:

Criterio di valutazione del BOARD	Punteggio
Qualità e coerenza del Piano di innovazione	max 30 punti
Grado di innovatività dei servizi	max 20 punti
Livello di specializzazione del fornitore dei servizi	max 20 punti
Risultati attesi e ricadute	max 15 punti
Sensibilità dell'impresa alle tematiche ambientali e attuazione del principio di pari opportunità nel proprio organico	max 15 punti

Saranno valutati positivamente solo i piani che raggiungano un punteggio di almeno 60 punti

Il Board potrà avvalersi del parere di esperti nell'ambito delle aree di intervento indicate dall'impresa richiedente, qualora la valutazione dei servizi per l'innovazione richieda specifiche competenze tecniche.

Articolo 9

Concessione della agevolazioni e obblighi del beneficiario

1. A seguito di una valutazione positiva del Board, il Piano di innovazione, con i singoli servizi in esso contenuti, viene proposto al Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche, il quale delibera il provvedimento di concessione provvisoria dell'agevolazione in funzione della disponibilità dei fondi.
2. Gli Uffici di Sardegna Ricerche provvedono alla comunicazione di concessione provvisoria del contributo riferita al provvedimento di delibera del Comitato Tecnico di Gestione ovvero, qualora siano state richieste anticipazioni dell'importo del contributo concesso, alla stipula di un apposito contratto che disciplini le garanzie da prestare e gli obblighi del beneficiario per l'avvio, l'esecuzione, la rendicontazione ed il controllo sui servizi per l'innovazione realizzati.
3. La concessione provvisoria delle agevolazioni comporterà per il beneficiario l'assunzione dei seguenti obblighi, pena la revoca del contributo e conseguente rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca:

- a) Il beneficiario è tenuto a rispettare l'obbligo di Stabilità delle operazioni previsto dall'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006: tutte le operazioni ammesse a contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al loro completamento non devono subire modifiche sostanziali causate da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva e che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito ad un'impresa o a un ente pubblico.
- b) Il beneficiario è tenuto a garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici ove applicabile.
- c) Il beneficiario è tenuto a rispettare la normativa ambientale e quella in materia di pari opportunità e non discriminazione.
- d) Il beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi connessi alla rendicontazione delle spese (Reg. 1083/2006 e 1828/2006) e a garantire la completezza della documentazione amministrativa, tecnica e contabile degli interventi (sia sotto il profilo formale che di ammissibilità e corrispondenza delle spese rendicontate).
- e) Il beneficiario è tenuto a rendicontare a Sardegna Ricerche le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente nonché dalla documentazione relativa allo stato di avanzamento del Piano di innovazione.
- f) Il beneficiario deve garantire che le spese rendicontate siano reali e che i servizi siano forniti conformemente a quanto previsto in sede di approvazione dell'operazione.
- g) Il beneficiario deve garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nelle domande di erogazione attraverso altri programmi nazionali o comunitari. Il beneficiario si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell'operazione.
- h) Il beneficiario è tenuto agli adempimenti in materia di informazione e pubblicità secondo le previsioni di cui agli artt. 8 e 9 del Reg. 1828/06 relative agli interventi informativi e pubblicitari concernenti le operazioni cofinanziate.
- i) Il beneficiario deve conservare tutti i documenti relativi al progetto sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta.

- j) Il beneficiario che intenda rinunciare al contributo è tenuto a darne immediata comunicazione a Sardegna Ricerche mediante lettera raccomandata ovvero a mezzo PEC: protocollo@cert.sardegna ricerche.it
- k) Il beneficiario deve dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il programma cofinanziato.
- l) Il beneficiario deve comunicare tempestivamente a Sardegna Ricerche eventuali richieste di variazioni progettuali. In caso di effettiva necessità, nella fase di attuazione del piano verrà data la possibilità, previa approvazione da parte di Sardegna Ricerche di una eventuale rimodulazione dello stesso entro un limite del 20% del costo, senza modificarne l'importo complessivo.
- m) Alla conclusione del progetto, e laddove necessario anche successivamente, il beneficiario deve comunicare a Sardegna Ricerche il grado di conseguimento degli obiettivi fissati per il piano di innovazione in sede di presentazione e approvazione, quantificando, tra l'altro, gli indicatori fisici di realizzazione, risultato e impatto previsti.
- n) Il beneficiario è tenuto a garantire che le operazioni cofinanziate siano conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili per l'intero periodo di attuazione.
- o) Il beneficiario deve possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL.
- p) Il beneficiario è tenuto a restituire i contributi erogati (maggiorati di interessi al tasso legale dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca) in caso di inadempimento degli impegni assunti che abbiano comportato la revoca (totale o parziale) del finanziamento o di mancata esecuzione dell'intervento.
- q) Il beneficiario è tenuto a comunicare le variazioni intervenute nello status giuridico e operativo che alterino o modifichino la sua condizione di soggetto beneficiario.

Articolo 10

Durata dell'iniziativa e rendicontazione delle spese

1. Il fornitore incaricato dall'impresa dovrà erogare il servizio entro 18 mesi dalla data di concessione del contributo.

Entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'attività relativa al Piano di innovazione oggetto del contributo, l'impresa deve richiedere l'erogazione dell'agevolazione con la presentazione della – Domanda di concessione del contributo (allegato D) a mezzo raccomandata A/R indirizzata a: Sardegna Ricerche, Località Piscina Manna, Edificio 2 - 09010 Pula (CA), riportante sulla busta la dicitura: “Sardegna Ricerche – bando Servizi per l'innovazione – **Domanda di concessione del contributo**”.

Il richiedente deve allegare la rendicontazione finale delle spese sostenute, inviando a Sardegna Ricerche i seguenti documenti:

- relazione tecnica finale del piano di innovazione (Allegato F), contenente la descrizione dettagliata dei singoli servizi e copia degli indicatori di monitoraggio previsti nei piani di lavoro approvati. La documentazione dovrà essere trasmessa anche su supporto elettronico (CD-ROM);
- fatture quietanzate o documenti contabili equipollenti (potranno essere portate a rendicontazione esclusivamente le spese sostenute alla data successiva al provvedimento di delibera di concessione provvisoria del contributo del Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche) e quanto espressamente indicato dalle presenti disposizioni (vd. artt. 3, 4, 9 e 10).

Sugli originali dei titoli di spesa deve essere apposta la seguente dicitura: “Intervento finanziato con risorse POR FESR 2007-2013 – Asse VI Competitività – bando “Servizi per l'innovazione”.

Articolo 11

Erogazione delle agevolazioni

L'aiuto viene erogato da Sardegna Ricerche al beneficiario dietro verifica della regolarità contributiva, secondo le due seguenti modalità:

1 Anticipazione fino al 80% dell'importo del contributo concesso:

- stipula del contratto di concessione del contributo, dietro presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo lo schema fornito da Sardegna Ricerche, di importo corrispondente all'anticipazione richiesta;

- saldo del contributo complessivo concesso a seguito di presentazione della rendicontazione finale.

La garanzia fideiussoria avrà una durata pari alla durata del Piano di innovazione presentato, maggiorato di sei mesi con la possibilità di tacito rinnovo semestrale per non più di tre volte.

Sardegna Ricerche autorizza lo svincolo della garanzia fideiussoria al ricevimento e alla verifica positiva della rendicontazione finale presentata dal beneficiario, per un importo totale pari al costo complessivo del Piano di innovazione.

2 Erogazione del contributo in un'unica soluzione:

- il beneficiario può richiedere l'erogazione in un'unica soluzione a seguito della presentazione della relazione tecnica finale e della rendicontazione della spesa. L'erogazione del contributo in una unica soluzione non comporta la stipula di un contratto. Il contributo sarà erogato al beneficiario sulla base del provvedimento di delibera di concessione del contributo del Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche, a seguito della positiva verifica tecnica dei servizi realizzati approvata dal board e della positiva verifica amministrativa della rendicontazione della spesa.

Il provvedimento di erogazione del contributo specifica l'ammontare dell'aiuto riconosciuto rispetto ai costi previsti nel piano approvato e rendicontati dal richiedente.

La verifica del Piano di innovazione prevede:

- verifica tecnica
- verifica amministrativa

Verifica tecnica

La verifica tecnica realizzata dall'Istruttore, consiste in un controllo della realizzazione del Piano di innovazione. La verifica sarà completata entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda di concessione del contributo presentata dall'impresa.

Qualora il Piano di innovazione sia stato realizzato parzialmente, l'Istruttore proporrà al Board la valutazione della realizzazione parziale del Piano e pertanto l'eventuale riduzione dell'agevolazione ovvero il mancato riconoscimento dell'aiuto ove risultassero profondamente modificati i presupposti del Piano di innovazione originale. A seguito della valutazione delle modifiche apportate al Piano, il Board esprime un giudizio in merito al quale il Responsabile

Unico del Procedimento presenta una proposta di delibera al Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche.

Verifica amministrativa

La verifica amministrativa consiste nella verifica della validità della documentazione di spesa presentata e della regolarità degli adempimenti indicati nelle presenti disposizioni (artt. 3, 4, 9 e 10). Gli Uffici, successivamente alla comunicazione di concessione provvisoria delle agevolazioni, attribuiscono il codice unico di progetto (CUP) per gli aiuti concessi ai beneficiari. La verifica amministrativa sarà completata entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di concessione del contributo presentata dall'impresa.

E' considerata valida solo la documentazione di spesa in regola con le vigenti leggi fiscali e con la dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

La documentazione di spesa per le erogazioni del contributo dovrà consistere in fatture e documenti fiscalmente regolari, in originale quietanzato o in copia autenticata.

I pagamenti dei titoli di spesa devono essere regolati esclusivamente attraverso bonifico bancario o ricevuta bancaria.

Saranno esclusi dalle agevolazioni gli importi pagati per contanti e gli importi che risultino regolati mediante compensazioni di qualsiasi genere.

Ai fini dell'erogazione a saldo, Sardegna Ricerche esaminerà tale rendicontazione e verificherà, con un giudizio di congruità e di pertinenza delle spese evidenziate, le eventuali variazioni intervenute in sede esecutiva rispetto al Piano di innovazione posto a base dell'istruttoria.

Prima della stipula del contratto ovvero procedere alla concessione dell'agevolazione, Sardegna Ricerche richiede all'Istituto competente (I.N.P.S.) il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell'impresa beneficiaria.

Sardegna Ricerche emanerà, entro 30 giorni dalla conclusione della verifica tecnica e amministrativa, il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni con atto di determinazione del Direttore Generale e lo trasmetterà all'impresa beneficiaria.

Sardegna Ricerche provvederà all'erogazione del saldo delle agevolazioni ancora dovute o eventualmente al recupero di quelle indebitamente erogate.

Articolo 12

Variazioni progettuali e proroghe

Sardegna Ricerche può accordare delle variazioni progettuali, secondo quanto previsto dall'art. 9 lettera (elle) del presente regolamento e concedere, con atto di determinazione del Direttore Generale, delle proroghe di ulteriori tre mesi, rispetto al periodo previsto per la realizzazione del Piano di innovazione e comunque previa verifica della scadenza della garanzia fideiussoria eventualmente prestata.

L'impresa beneficiaria che intende avvalersi della proroga dovrà presentare agli Uffici di Sardegna Ricerche una richiesta motivata entro 30 giorni dalla data di conclusione dei lavori indicata nel Piano.

Articolo 13

Revoca delle agevolazioni

L'accertamento di eventuali inosservanze del presente Regolamento e del provvedimento di concessione provvisoria, o l'eventuale difformità del programma realizzato rispetto al programma autorizzato, determinerà la revoca del contributo da parte di Sardegna Ricerche e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, se è già stato anticipato, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca.

In ogni caso Sardegna Ricerche dispone la revoca totale delle agevolazioni quando:

- a. il beneficiario non rispetti i requisiti e gli obblighi del soggetto proponente, previsti dal presente Regolamento (artt. 3, 4, 9 e 10) e dalla normativa di riferimento.
- b. il beneficiario non destini l'agevolazione agli scopi indicati nella domanda;
- c. il beneficiario rilasci dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti;
- d. il beneficiario subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compia atti che possano diminuire la consistenza patrimoniale e/o economica o non rispetti gli obblighi assunti verso Sardegna Ricerche;
- e. dalla verifica della rendicontazione finale venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore al 50% delle spese ammesse con il provvedimento di concessione provvisoria.

In caso di revoca totale dell'agevolazione, il beneficiario deve restituire l'intero ammontare del contributo ricevuto, maggiorato degli interessi legali.

In caso di revoca parziale dell'agevolazione, Sardegna Ricerche provvede al calcolo proporzionale dell'importo di contributo concesso e il beneficiario deve restituire la quota proporzionale del contributo eventualmente percepito indebitamente, maggiorato degli interessi legali.

Agli interventi previsti dal presente Regolamento si applicano le seguenti cause di esclusione

A. le proposte di partecipazione al bando "Servizi per l'innovazione", provenienti da soggetti considerati non ammissibili o che:

a) siano in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;

b) siano stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;

c) abbiano commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;

d) non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;

e) siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea;

f) a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario e/o nazionale e/o regionale, siano stati dichiarati gravemente inadempienti per inosservanza degli obblighi contrattuali.

B. Sono escluse dalla partecipazione al bando "Servizi per l'innovazione", le proposte incomplete, ricevute dopo il termine di ricevimento, o non conformi alle prescrizioni formali stabilite nell'avviso a presentare proposte.

C. Sono escluse dalla partecipazione al bando “Servizi per l’innovazione”, le operazioni già avviate alla data di presentazione della domanda di sovvenzione o beneficiarie di altro finanziamento concorrente.

D. Sono esclusi dalla partecipazione al bando “Servizi per l’innovazione”, i richiedenti che non abbiano sottoscritto di accettare l’impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi.

E. Sono esclusi dalla partecipazione al bando “Servizi per l’innovazione”, i richiedenti che non abbiano sottoscritto di accettare l’impegno a fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio del Programma.

F. Sono esclusi dalla partecipazione al bando “Servizi per l’innovazione”, i richiedenti aiuti che non rilascino dichiarazione resa in conformità con l’art. 1, comma 1223, L. 27 dicembre 2006, n.296 (legge Finanziaria 2007) “di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (Clausola Deggendorf)”.

G. Sono esclusi dalla partecipazione al bando “Servizi per l’innovazione”, i richiedenti aiuti che non rilascino dichiarazione di aver (o non aver) percepito altre forme di aiuto (compreso il de minimis) a valere sulle risorse del POR FESR, riportando l’eventuale indicazione dell’ammontare di risorse già assegnate.

Articolo 14

Monitoraggio e controlli

Sardegna Ricerche svolge periodica attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione dei Servizi, anche attraverso sopralluoghi ispettivi. L’attività mira ad accertare la corretta realizzazione del Programma, nonché la veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentate sulla base di quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e dalle presenti Disposizioni.

Sardegna Ricerche di propria iniziativa o su indicazione degli organi competenti, effettua controlli anche presso il beneficiario allo scopo di verificare:

- lo stato di attuazione delle iniziative finanziate;
- il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dal Regolamento;
- la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rilasciate dall’impresa.

Per i cinque anni successivi alla data di completamento dei servizi, anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, Sardegna Ricerche, la Comunità Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

Articolo 15

Responsabile unico del procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241, il Responsabile unico del procedimento del Bando "Servizi per l'innovazione" è il dott. Antonino Grimaldi. Referente per il presente avviso è la dott.ssa Carla Atzeni.

Articolo 16

Durata del regime

Il regime di aiuti è applicabile sino al 31.12.2015, salvo scadenze dei Regolamenti Comunitari di riferimento e fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

Articolo 17

Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti Disposizioni si rinvia ai Reg. (CE) 800/2008, Reg. (CE) 1083/2006, Reg. (CE) 1828/2006 e al POR FESR Sardegna 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C (2007) 5728 del 20.11.2007.

Articolo 18

Informazioni e contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti sui contenuti del Regolamento e le modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti a Sardegna Ricerche.

Contatti

Tel. **070/92431 - 070/673064** referenti: dott.ssa Carla Atzeni carla.atzeni@sardegna ricerche.it
e dott. Antonino Grimaldi grimaldi@sardegna ricerche.it

Articolo 20

Riservatezza

Per poter accedere alle agevolazioni previste dal Regolamento è necessario autorizzare Sardegna Ricerche al trattamento dei dati personali (secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e sue modifiche ed integrazioni) dei beneficiari e di tutti gli altri soggetti eventualmente coinvolti nelle attività connesse ai progetti e ai servizi per cui è richiesta l’agevolazione. Tale trattamento, da autorizzare espressamente compilando il modulo di cui all’Allegato C, è indispensabile per consentire le attività di valutazione delle iniziative, nonché le attività di monitoraggio fisico e finanziario e di verifica amministrativa e contabile previste dalla normativa.

L’eventuale rifiuto, anche indiretto, a consentire il trattamento è causa di inammissibilità della domanda di concessione del contributo.

I beneficiari di un finanziamento POR FESR, tramite bando o atto di programmazione, hanno l’obbligo di informare il pubblico della sovvenzione ottenuta.

La Regione Autonoma della Sardegna provvederà alla pubblicazione della lista dei beneficiari sul suo sito istituzionale.

Allegati

Gli allegati rappresentano la versione cartacea delle informazioni che dovranno essere fornite attraverso la procedura telematica.

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento:

- **Allegato A** - Catalogo dei servizi per l’innovazione
- **Allegato B** - Domanda di accesso
è attivo il servizio telematico di invio on-line >>>> www.sardegna ricerche.it menù “Bandi” sezione “*procedura on line*”
- **Allegato C** - Informativa sulla Privacy
è attivo il servizio telematico di invio on-line >>>> www.sardegna ricerche.it menù “Bandi” sezione “*procedura on line*”
- **Allegato D** - Domanda di concessione del contributo
- **Allegato E** – Schema piano di lavoro del servizio
- **Allegato F** - Schema relazione tecnica finale del Piano di innovazione